



CITTA' DI PESCIA

REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE AGGIORNAMENTO



- Approvato con deliberazione C.C. n° 35 del 20 Aprile 2000
- **Aggiornato con deliberazione C.C. n° 76 del 30 Ottobre 2014**

REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

TITOLO I

Art. 1

(Costituzione del Gruppo)

Con Delibera di Consiglio Comunale n.35 del 20/04/2000 è stato costituito il Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile, di seguito denominato G.C.P.C., cui possono aderire cittadini di ambo i sessi residenti nel Comune di Pescia o in uno dei Comuni limitrofi, allo scopo di prestare la loro opera nell'ambito della protezione civile.

Art.2

(Sede del gruppo)

Il Gruppo Comunale Volontari ha sede istituzionale presso i locali messi a disposizione dalla Amministrazione Comunale in Piazza San Francesco n.1.

Art. 3

(Obiettivi)

Il G.C.P.C. è parte del Sistema comunale di Protezione. I volontari prestano, col solo fine della solidarietà umana, la loro opera nell'ambito della protezione civile, senza fini di lucro o vantaggi personali, in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza, in supporto alla Civica Amministrazione.

Collaborano altresì con l'Amministrazione Comunale anche in occasione di ricorrenze e manifestazioni di vario genere, qualora, per il numero elevato di pubblico o per altre valutazioni dei settori comunali responsabili dell'evento, si ravvisi la necessità del supporto del gruppo comunale.

Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività con impegno, lealtà, senso di responsabilità, spirito di collaborazione, garantendo la disponibilità personale per il pronto impiego in caso di calamità e nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo del territorio anche attraverso l'istituzione di un servizio di reperibilità H24.

Il Gruppo Comunale è attivato in caso di calamità naturale, per le emergenze locali e/o di protezione civile, con le modalità previste dalla specifica procedura operativa o da quella del Piano comunale/intercomunale di Protezione Civile, in relazione alle diverse tipologie d'intervento.

I volontari devono svolgere il compito loro assegnato con efficacia e disciplina, a qualunque livello della catena dei soccorsi si trovino ad operare, secondo le disposizioni impartite dall'autorità responsabile:

- 1 partecipazione diretta alle operazioni di soccorso;
- 2 partecipazione diretta alle operazioni utili al superamento delle emergenze comunali;
- 3 assistenza alla popolazione;
- 4 attività tecniche e logistiche;
- 5 attività Anti Incendio Boschivo;
- 6 attività di supporto agli enti convenzionati.

Art. 4

(Ammissione al Gruppo come "allievi volontari")

1. L'Ammissione al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile è subordinata alla presentazione di apposita domanda, come da modello (allegato A), indirizzata al Sindaco in quanto autorità di Protezione Civile.

2. Per l'ammissione al Gruppo è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

_ Essere cittadino dell'Unione Europea ovvero essere in regola con il permesso di soggiorno qualora cittadini extra U.E.

_ Essere residente nel Comune di Pescia (PT) o nei comuni limitrofi.

_ Avere un'età non inferiore ai diciotto (18) anni e non superiore ai sessantacinque (65) anni. (Potranno essere ammessi a far parte del gruppo comunale anche soggetti compresi fra i 65 e 75 anni, i quali dovranno essere impiegati esclusivamente per attività non operative).

Il superamento del 75 anno di età non precluderà comunque l'appartenenza del volontario nel gruppo il quale, qualora lo desideri, previo parere del Responsabile del Servizio Di Protezione Civile potrà mantenere incarichi onorifici, di collaborazione e di supporto, con lo scopo di porre a disposizione della collettività tutte le esperienze maturate nel corso del servizio svolto.

_ Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per delitti non colposi

_ Godere dei diritti civili

_ Non essere stato espulso dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati, dai corpi dello Stato a ordinamento civile, da organizzazioni di volontariato e/o da altri Gruppi comunali di protezione civile e di non essere stato destituito da pubblici impieghi;

_ Svolgere in via esclusiva per il G.C.P.C l'attività di cui al presente regolamento ai sensi e per gli effetti del DPGR n.62/R del 30/10/2013 – art. 12 comma 2. **“Ciascun Volontario, ancorché iscritto a più associazioni, deve essere considerato, con riferimento all'ambito regionale, una sola volta. A tal fine i volontari iscritti a due o più organizzazioni comunicano alle stesse quale sia quella di riferimento per lo svolgimento dell'attività di protezione civile.”**

3. Il volontario ammesso a far parte del Gruppo Comunale, previo colloquio ed accettazione della domanda, accertamento dei requisiti fisici e psicologici tramite specifica certificazione medica (tale documento può tuttavia essere prodotto anche successivamente alla presentazione della domanda), avrà la qualifica di **“allievo volontario”**. L' **“allievo volontario”** svolge attività di supporto ai Volontari Effettivi ed è tenuto a seguire l'apposito percorso addestrativo finalizzato al conseguimento della qualifica di **“Volontario Effettivo”**.

Art. 5

(Volontario Effettivo)

1. A seguito dell'avvenuto superamento del percorso didattico-addestrativo base, gli **“allievi Volontari”** sono inquadrati nei ranghi dei **“Volontari Effettivi”**.

2. Possono essere inquadrati direttamente come **“Volontari Effettivi”** coloro che ne facciano espressa istanza (modello B) e documentino un curriculum personale attestante il possesso di specifiche professionalità e qualificazioni in corso di validità, da valutarsi discrezionalmente ad opera dell'Ufficio comunale di protezione civile e tale da farli ritenere immediatamente idonei allo svolgimento dell'attività di Volontario. Resta comunque salvo il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 4.

Art. 6

(Registro dei volontari)

È istituito il registro dei volontari del G.C.P.C. entro 90 (novanta) giorni dalla data di esecutività del presente regolamento, cioè definito il registro mediante raccolta delle adesioni e verifica dei requisiti mediante modulistica appositamente predisposta.

Nel registro dei volontari viene annotato lo stato effettivo di servizio che comprende:

- servizio attivo
- sospensione attività
- cessazione attività

La gestione e relativo aggiornamento è regolamentato ai sensi dell'art.13 del presente regolamento;

TITOLO II
STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI
DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 7

(Organi)

1. Sono organi del Gruppo:
Il Sindaco o suo delegato;
Il Responsabile Comunale;
Il Coordinatore e Vice Coordinatore;
Il Segretario;
L'Assemblea dei Volontari Effettivi;

Art. 8

(Attribuzioni e Competenze)

Gli organi del Gruppo esercitano le attribuzioni e i compiti previsti dalle disposizioni di cui al presente titolo e da ogni altra disposizione di cui al presente Regolamento.

Art. 9

(Il Sindaco o suo delegato)

- a) Sovrintende e dispone l'attività di protezione civile in fase di emergenza secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000;
- b) In ordinario controlla e verifica la corretta esecuzione delle attività del gruppo comunale;
- c) Accetta le domande di richiesta di ammissione al gruppo redatte dagli aspiranti volontari;
- d) Dispone con proprio provvedimento in merito al commissariamento del gruppo al verificarsi delle condizioni di cui all'art.18;
- e) Nomina, con apposito provvedimento, il Responsabile del gruppo Comunale ed il Coordinatore dei volontari.
- f) Rilascia il tesserino all'aspirante volontario a conclusione dell'iter istruttorio di cui all'articolo 4.

Art. 10

(Il Responsabile del gruppo Comunale, sue prerogative e suoi compiti)

- a) Il Responsabile del gruppo Comunale viene identificato tra il personale a tempo indeterminato in servizio presso il Comune di Pescia e viene nominato con provvedimento del Sindaco,
- b) Convoca e presiede le riunioni e l'Assemblea dei Volontari per fatti inerenti all'andamento del Gruppo, inviando a ciascun Volontario espressa nota di convocazione contenente l'indicazione dell'ordine del giorno (anche per e-mail);
- b) provvede a rendere edotti il Funzionario Responsabile del Servizio di Protezione Civile, il Sindaco o l'Assessore delegato degli argomenti discussi durante le riunioni;
- c) Rappresenta il Gruppo sia nei confronti dell'Amministrazione Comunale sia nei confronti delle altre organizzazioni di volontariato;
- d) Vigila sull'andamento generale dell'attività del Gruppo e della quale è responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale;
- e) Predisporre entro il 30 gennaio di ogni anno una dettagliata reportistica sull'attività svolta dal Gruppo durante l'anno precedente;
- f) Compartecipa insieme al Funzionario Responsabile del Servizio di Protezione Civile alla proposta di nomina del Coordinatore del gruppo dei volontari;
- g) Nomina, sentito il Coordinatore, i Caposquadra volontari del gruppo;
- h) Compartecipa insieme al Segretario a:
 - redigere ed aggiornare l'inventario delle dotazioni ed attrezzature,
 - redigere ed aggiornare, almeno ogni 6 mesi, il registro dei Volontari
 - gestione delle schede di assegnazione del materiale,
- i) In caso di sua assenza temporanea viene sostituito in via gerarchica dal Funzionario Responsabile del Servizio di Protezione Civile,

Art. 11

(Il Coordinatore, durata in carica, sue prerogative e suoi compiti)

1. Il Coordinatore dei volontari è scelto tra i Volontari di cui all'art. 5, viene nominato con provvedimento del Sindaco, su proposta del Responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile e del Responsabile Comunale del gruppo, rimane in carica tre anni e può essere riconfermato.

2. La carica di Coordinatore non è compatibile con quella di Amministratore e/o del responsabile apicale del Comune di Pescia o di Comuni facenti capo all'Intercomunale Valdinievole Ovest" né con quella di Amministratore e/o di Dirigente della Provincia di Pistoia né è cumulabile con altre cariche all'interno del Gruppo e/o di altri enti o associazioni anche di volontariato, operanti nel settore della Protezione Civile.

3. Il Coordinatore, è titolare delle seguenti attribuzioni:

a) Coordina l'attività del Gruppo e dà puntuale esecuzione alle direttive impartite dal Responsabile Comunale;

h) forma le squadre operative;

b) Predisporre la periodica turnazione delle squadre di Volontari, inviando il relativo prospetto al Responsabile Comunale;

c) Organizza i servizi e attività fuori dal territorio comunale dei Volontari previa autorizzazione del Dirigente che viene accordata in forma scritta, su conforme indirizzo del Sindaco o dell'Assessore delegato;

d) Assicura la corretta osservanza delle norme di comportamento dei Volontari sia Effettivi che Aggregati;

e) sovrintende e partecipa alla corretta tenuta dei mezzi, dei beni e delle attrezzature e delle tecnologie affidate in uso al Gruppo e ne verifica con periodicità lo stato di efficienza, concordando tempestivamente con il Responsabile Comunale ogni anomalia riscontrata;

f) sovrintende e partecipa alla corretta tenuta dei locali e degli arredi concessi in uso al Gruppo;

g) sottopone al Responsabile del gruppo Comunale proposte e richieste inerenti alla attività del Gruppo nonché le candidature a caposquadra;

p) procede all'attuazione degli adempimenti previsti a suo carico dal presente Regolamento e ogni altro adempimento, ancorché non espressamente previsto dal presente Regolamento inerente al buon andamento del Gruppo;

4. Il Coordinatore è sostituito dal Vice Coordinatore in ogni caso di sua assenza o impedimento.

Art. 12

(Il Vice Coordinatore, durata in carica, sue prerogative e suoi compiti)

1. Il Vice Coordinatore è eletto dall'Assemblea dei Volontari tra i Volontari di cui all'art. 5 e 15 comma 4, rimane in carica tre anni e può essere rieletto. Svolge attività di supporto al Coordinatore con incarichi prestabiliti e ne fa le veci in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 13

(Segretario)

1. Il Segretario è eletto dall'Assemblea dei Volontari, rimane in carica tre anni e può essere rieletto.

2. Il Segretario cura l'attività amministrativa del Gruppo,

- assegna a ogni singolo Volontario le dotazioni personali e strumentali in uso;
- partecipa alla redazione ed aggiornamento dell'inventario delle dotazioni ed attrezzature,
- partecipa alla redazione ed aggiornamento, almeno ogni 6 mesi, del registro dei Volontari
- partecipa alla gestione delle schede di assegnazione del materiale,
- svolge funzioni di verbalizzante durante le riunioni,
- cura gli aspetti organizzativi dei percorsi di formazione,
- tratta i dati personali nel rispetto della normativa vigente.

Art. 14

(Assemblea dei Volontari)

1. L'Assemblea dei Volontari è costituita da tutti i Volontari Effettivi iscritti al Gruppo.

2. Essa elegge il Vice Coordinatore e il Segretario.

3. L'Assemblea è convocata per eleggere le cariche elettive del Gruppo; è altresì convocata quando a richiederlo siano il Sindaco o suo delegato o almeno un terzo dei Volontari e in tutti gli altri casi previsti dal presente Regolamento.

4. L'Assemblea approva la proposta del programma annuale delle attività redatta dal Responsabile del gruppo Comunale.

5. Procede alla nomina degli organi

Art. 15

(Presentazione delle candidature)

1. Ogni Volontario Effettivo può essere eletto alle cariche del Gruppo.

2. L'interessato deve presentare la propria candidatura almeno tre giorni prima della data fissata per le elezioni.

3. I nominativi dei candidati vengono esposti presso la sede del Gruppo; l'elenco deve altresì essere affisso presso i locali delle votazioni ed ivi rimanere esposto per tutta la durata della votazione.

4. Possono essere candidati alla carica di Vice Coordinatore i Volontari Effettivi che abbiano maturato un'anzianità di appartenenza al Gruppo pari ad almeno tre anni, che abbiano regolarmente seguito i percorsi formativi e addestrativi e che abbiano sempre assolto con diligenza e regolarità ai turni di servizio.

5. Possono essere candidati alla carica di Segretario i Volontari Effettivi che abbiano maturato un'anzianità di appartenenza al Gruppo pari ad almeno tre anni, che abbiano regolarmente seguito i percorsi formativi e addestrativi e che abbiano sempre assolto con diligenza e regolarità ai turni di servizio o che abbiano una comprovata esperienza in merito a tale competenza.

Art. 16

(Modalità delle votazioni)

1. Hanno diritto al voto tutti i Volontari Effettivi appartenenti al Gruppo. Le elezioni si svolgono presso il seggio elettorale appositamente istituito, aperto per una giornata ininterrottamente dalle ore 8.00 alle ore 19.00, per voto segreto mediante una unica scheda recante i nominativi dei candidati alle rispettive cariche.

2. Nel caso di parità si procede a ballottaggio, sempre con voto segreto, da esprimersi in apposita votazione da effettuarsi nel corso di Assemblea appositamente convocata. Tra la prima e la seconda votazione debbono intercorrere almeno sette e non oltre quindici giorni.

Art.17

(Validità della votazione)

1. Per la validità della votazione è necessario che i votanti siano almeno la metà più uno dei Volontari aventi diritto al voto.

2. In caso di mancato raggiungimento del quorum di cui al comma 1., si provvede a richiedere al Responsabile Comunale la convocazione dell'assemblea per la seconda votazione da effettuarsi a distanza di almeno sette e non oltre quindici giorni dalla prima votazione. Per la validità della seconda votazione è sufficiente che i votanti siano almeno il venticinque per cento più uno dei Volontari aventi diritto al voto.

3. Qualora anche la percentuale di cui al comma 2. non sia raggiunta, il Gruppo viene commissariato con provvedimento del Sindaco o dell'Assessore delegato.

Art. 18

(Commissariamento del Gruppo)

1. Il commissariamento del Gruppo è disposto dal Sindaco o suo delegato con proprio provvedimento da adottarsi nei seguenti casi:

a) Al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 17 comma 3. del presente Regolamento;

c) Per gravi ed insanabili dissidi verificatisi all'interno del Gruppo, tali da paralizzare l'attività del medesimo.

2. In caso di avvenuto commissariamento del Gruppo, le funzioni di Commissario sono svolte dal Dirigente o dal funzionario da questi delegato;

3. Durante la fase del commissariamento i poteri e le prerogative degli organi elettivi sono esercitati dal Commissario.

TITOLO III **DIRITTI E DOVERI DEI VOLONTARI**

Art. 19

(Norme di Gruppo)

1. L'appartenenza al Gruppo richiede da parte dei singoli componenti la condivisione di norme di Gruppo e l'osservanza di specifici doveri individuali.
2. Costituiscono norme di Gruppo:
 - a) la maturazione di un elevato senso di responsabilità e di umana solidarietà;
 - b) un profondo rispetto verso le persone, senza distinzione di sesso, razza, religione e ideologia politica e verso le istituzioni;
 - c) La propensione a fornire una ragionevole disponibilità del proprio tempo libero da dedicare alle attività del Gruppo;
 - d) La propensione a lavorare in squadra in funzione del conseguimento di obiettivi comuni e la capacità di rinunciare a qualsivoglia forma di protagonismo individuale;
 - e) La maturazione di un elevato spirito di servizio;
 - f) La capacità di riservare un adeguato equilibrio durante gli interventi di emergenza e/o ordinari;
 - g) La capacità di instaurare, con i propri comportamenti individuali e di Gruppo, il rapporto di fiducia con i cittadini e le istituzioni;
 - h) La capacità di relazionarsi con gli appartenenti al Gruppo, rispettando la dignità e il ruolo di ciascun componente e mantenendo nei confronti delle singole problematiche uno spirito positivo e proattivo.
3. Costituiscono doveri individuali di ciascun Volontario quelli elencati all'art. 20 del presente Regolamento;

Art. 20

(Doveri individuali)

1. E' dovere di ciascun Volontario:
 - a) Partecipare con impegno e motivazione alle attività del Gruppo. Al Volontario è richiesto un impegno minimo pari ad almeno due turni al mese di attività operativa che non può superare le sei ore consecutive (come evidenziato all'art.3 – punto 2), salvo motivato e documentato impedimento;
 - b) Osservare puntualmente le norme del presente Regolamento, le direttive emanate dall'Amministrazione Comunale per il tramite degli organi competenti; tradurre fedelmente le disposizioni e le indicazioni impartite dal Coordinatore e dai Capi Squadra;
 - c) Rispettare i turni e gli orari di servizio assegnati dal Coordinatore e/o dai Capi Squadra;
 - d) Partecipare alle attività formative e addestrative e di aggiornamento promosse dalla Amministrazione Comunale;
 - e) Svolgere in via esclusiva per il G.C.P.C l'attività di cui al presente regolamento ai sensi e per gli effetti del DPGR n.62/R del 30/10/2013, rispetto a prestazioni volontarie richieste da altre organizzazioni di volontariato delle quali il Volontario faccia eventualmente parte,
 - f) Di comunicare alle altre associazioni di volontariato, qualora ne facesse parte, che svolgerà l'attività di protezione civile esclusivamente presso il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Pescia;
 - g) Indossare l'uniforme di dotazione con decoro e dignità avendo cura di mantenerla in buono stato di conservazione e senza modificazioni alla foggia;
 - h) Corredare l'uniforme dei soli segni distintivi di dotazione senza l'apposizione o l'esibizione di segni distintivi non inerenti alla Protezione Civile Comunale e/o a brevetti e specializzazioni che non siano comprovati da relativa documentazione approvata con deliberazione della Giunta Comunale;
 - i) Mantenere nei confronti dei cittadini un comportamento educato e professionale, orientato alla piena collaborazione e alla massima disponibilità;
 - j) Mantenere nei confronti degli appartenenti al Gruppo un comportamento rispettoso della gerarchia e ispirato alla leale collaborazione;
 - k) Non interferire nell'attività di altri organi e/o istituzioni durante gli interventi di Protezione Civile e/o nelle emergenze Comunale;

- l) Evitare di presentarsi autonomamente sul luogo delle operazioni e/o interventi senza che la presenza sia stata richiesta dal Coordinatore direttamente o per il tramite dei Capi Squadra;
- m) Fare un uso corretto degli equipaggiamenti e/o delle attrezzature di dotazione evitando rigorosamente di utilizzare i medesimi per fini esclusivamente personali;
- n) Non partecipare in uniforme a manifestazioni, esercitazioni, convegni e/o iniziative svolgentisi fuori del territorio comunale senza averne conseguita la preventiva autorizzazione da parte del Dirigente, su conforme indicazione del Sindaco e/o dell'Assessore delegato;
- o) Utilizzare veicoli o mezzi della Protezione Civile Comunale o comunque in uso a quest'ultima al di fuori del territorio comunale o per usi diversi da quelli consentiti e preventivamente accordati, senza la preventiva autorizzazione di cui alla lettera n);
- p) Astenersi rigorosamente da qualsiasi attività e/o propaganda a carattere politico, religioso, ideologico e commerciale durante l'attività di Protezione Civile;
- q) Esporre all'interno della sede del Gruppo materiale di propaganda politica, ideologica e commerciale e/o materiale tale, per le immagini riprodotte, da offendere la moralità individuale;
- r) Evitare qualsivoglia discriminazione sessuale all'interno del Gruppo;
- s) Evitare qualsivoglia forma di turbamento nei confronti dei Volontari anche a mezzo di espressioni volgari o allusive alla sfera sessuale;
- t) Assumere, nei rapporti con i terzi, impegni in nome e per conto della Amministrazione Comunale e/o effettuare ordinativi di qualsivoglia genere di materiali.

Art. 21

(Diritti dei Volontari)

1. Il Volontario ha diritto a partecipare alle attività di Protezione Civile Comunale nelle forme e con le modalità previste dal presente Regolamento e a candidarsi ai fini di una delle cariche elettive previste dal presente Regolamento.

2. Ciascun Volontario ha diritto di conoscere l'entità delle risorse economiche stanziare dall'Amministrazione per le attività di Protezione Civile Comunale e di ricevere informazioni in ordine al relativo impiego.

A tal fine, il Dirigente invia entro quindici giorni dall'approvazione del PEG, l'elenco degli stanziamenti effettuati e costituenti dotazioni economiche del Settore per attività di Protezione Civile e aggiorna periodicamente il Coordinatore sull'impiego di tali risorse.

Il Coordinatore provvede a rendere noti ai Volontari i suddetti dati, fermo restando il diritto di ciascun Volontario di richiedere con istanza scritta e indirizzata al Dirigente, eventuali, ulteriori elementi, specificando le motivazioni della richiesta. Il Dirigente provvede a fornire la risposta entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza.

3. Il Volontario ha diritto di rifiutarsi dall'eseguire operazioni rischiose per la propria incolumità fisica e dal partecipare ad attività di interesse collettivo che il Gruppo sia stato chiamato a svolgere ma che non perseguono scopi e finalità statutarie e in tutti i casi in cui non risulti in possesso delle necessarie abilitazioni o qualificazioni occorrenti.

4. Ai Volontari impiegati in attività di soccorso o di emergenza, preventivamente autorizzate dai competenti organi di Protezione Civile, vengono garantiti per il periodo di impiego i seguenti benefici:

- a) Mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- b) Mantenimento del trattamento economico previdenziale;
- c) Copertura assicurativa;

5. Ciascun Volontario ha diritto di recedere dal Gruppo. Il recesso avviene con comunicazione scritta indirizzata al Sindaco o all'Assessore delegato, al Dirigente e al Responsabile del Gruppo senza che il Volontario sia tenuto a fornire giustificazione della propria scelta. Il recesso comporta per il Volontario la restituzione dell'uniforme e delle eventuali ulteriori dotazioni ricevute.

6) Il Volontario ha diritto ad avere:

- a) Monitoraggio sanitario;
- b) a frequentare i corsi di formazione e di aggiornamento necessari all'ottenimento delle relative qualificazioni ed abilitazioni;
- c) dotazioni dpi;

7) L'attività sociale e ricreativa è organizzata direttamente dal gruppo dei volontari su preventiva autorizzazione del responsabile e nel rispetto dei principi di cui all'art. 19 - 20

Art. 22

(Sanzioni Disciplinari e organi disciplinari)

1. Costituiscono violazioni disciplinari l'inosservanza dei doveri di Gruppo e individuali dei Volontari e delle norme di cui al presente Regolamento.
2. Le violazioni disciplinari sono punite con le seguenti sanzioni:
 - a) Richiamo verbale;
 - b) Richiamo scritto;
 - c) Sospensione temporanea;
 - d) Espulsione.
3. La sanzione di cui al comma 2 lettera a) è comminata dal Coordinatore.
4. La sanzione di cui al comma 2 lettera b) – c) – d) è comminata dall'Ufficio Procedimento Disciplinare del Dirigente del Servizio (ai sensi dell'art. 55 bis d.lgs. n. 165/2001)

Art 23

(Gradualità nell'applicazione delle sanzioni)

1. La sanzione del richiamo verbale costituisce la prima sanzione disciplinare applicabile al Volontario che abbia violato le norme del Gruppo e i doveri individuali. Nel caso di reiterate violazioni della stessa o di diverse norme disciplinari avvenute nell'arco di un biennio, si applica la sanzione del richiamo scritto.
2. La sanzione della sospensione temporanea del Volontario viene applicata per persistenti comportamenti contrastanti con il nome del Gruppo e i doveri individuali, tenuti dal Volontario che sia già stato destinatario della sanzione del Richiamo Scritto.
3. La sanzione dell'espulsione del Gruppo si applica nei seguenti casi:
 - a) persistenza da parte del Volontario già destinatario della sanzione della sospensione temporanea in condotte contrastanti con le norme del Gruppo, i doveri individuali e le norme del presente Regolamento;
 - b) commissione da parte del Volontario di condotte costituenti reato non colposo, per le quali sia incorso in sentenze di condanna, passate in giudicato. L'applicazione della pena se richiesta alle parti (patteggiamento) è equiparata a sentenza di condanna ai fini della applicazione della sanzione della espulsione;
 - c) realizzazione durante il servizio, di comportamenti costituenti indici di grave senso di irresponsabilità o inidoneità che abbiano messo in pericolo l'incolumità dei cittadini e/o degli altri Volontari. Rientrano nella nozione di servizio anche le attività addestrative e le esercitazioni;
 - d) realizzazione di comportamenti, anche al di fuori del servizio, idonei a pregiudicare gravemente l'immagine del Gruppo;
 - e) impiego e l'uso degli equipaggiamenti o delle attrezzature di dotazione individuale o del Gruppo per fini personali;
 - f) protratta e ingiustificata inattività.

Art. 24

(Norme procedurali e di garanzia)

1. Fuori del caso dell'applicazione della sanzione del rimprovero verbale, l'applicazione delle sanzioni disciplinari deve essere preceduta da un atto scritto di contestazione d'addebito recante la sintetica motivazione dei fatti addebitati e l'invito all'interessato a far pervenire entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'atto di contestazione eventuali deduzioni a propria discolpa. L'atto di contestazione deve essere inviato al destinatario a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (o raccomandata a mano), spedita presso l'indirizzo di residenza dichiarato all'atto dell'ammissione al Gruppo o ad altro indirizzo indicato dall'interessato.
2. Ove l'interessato abbia fornito deduzioni e/o elementi a propria discolpa, è fatto obbligo per l'organo competente all'applicazione della sanzione disciplinare di valutarne eventuale fondatezza; la avvenuta valutazione delle deduzioni difensive deve risultare dal provvedimento di applicazione della sanzione disciplinare.
3. La competenza della gestione del procedimento disciplinare è affidata ad una commissione presieduta dal Dirigente.
4. E' diritto del Volontario di farsi assistere durante le fasi del procedimento disciplinare da persona di propria fiducia e che può essere anche un altro Volontario semprechè questi non ricopra cariche elettive all'interno del Gruppo.

5. L'organo competente ad applicare la sanzione disciplinare può sempre e comunque provvedere all'audizione dell'interessato ancorché questi non ne abbia formulato espressa richiesta.
6. Il procedimento disciplinare si conclude entro il termine di sessanta giorni dalla avvenuta ricezione dell'atto di contestazione di addebito da parte del destinatario.
7. Il termine di conclusione del procedimento può essere di novanta giorni ove sussistano esigenze particolari da motivarsi espressamente da parte dell'organo competente ad applicare la sanzione disciplinare e che non ne consentano la conclusione entro l'ordinario termine di giorni sessanta.
8. Contro la sanzione del richiamo scritto è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione al Dirigente.
9. Contro le sanzioni della sospensione temporanea è ammesso ricorso, nel termine di cui al comma 7, al Sindaco.
10. Contro la sanzione dell'espulsione sono esperibili gli ordinari rimedi di tutela giudiziaria.

Art. 25

(Sospensione cautelare)

1. Il Volontario, sottoposto a procedimento penale per reati non colposi, può essere cautelatamente e temporaneamente sospeso dalla sua qualifica.
2. La sospensione cautelare è disposta dal Dirigente.

Art. 26

(Cessazione di appartenenza al Gruppo)

1. La cessazione di appartenenza al Gruppo avviene:
 - a) Per recesso volontario da parte dell'interessato;
 - b) Per compimento del settantaseiesimo anno d'età, fatto salvo quelle disciplinate all'art.4
 - c) Per sopravvenute totali inidoneità fisiche e/o psichiche;
 - d) Per sopravvenuta perdita dei requisiti soggettivi richiesti ai fini dell'ammissione;
 - e) Per espulsione a seguito di violazioni disciplinari.
2. Fuori del caso di cui al comma 1 lett. a) del presente articolo, la cessazione è disposta a mezzo di formale provvedimento da adottarsi a cura del Dirigente.
3. Il Volontario può richiedere di essere esonerato dalla partecipazione alle attività del Gruppo per un periodo temporaneo, non superiore a un anno, motivandone la richiesta.

La richiesta è valutata dal Coordinatore che ne comunica l'esito al Responsabile del gruppo Comunale. L'accoglimento della richiesta, da formalizzarsi in apposito provvedimento adottato dal Responsabile del gruppo Comunale comporta l'inattività del Volontario per l'intero periodo accordato ed il relativo aggiornamento del fascicolo personale.

TITOLO IV **IMPIEGO DI VOLONTARI**

Art. 27

(Modalità di impiego)

1. Le modalità di impiego dei Volontari sono disciplinate dal presente Regolamento e dal Piano comunale e/o Intercomunale per la protezione civile nonché dalla specifica normativa regionale.
2. Il presente Regolamento detta disposizioni operative riguardo alle emergenze Comunali, di ordine generale e di principio, con riguardo al Piano Comunale e/o Intercomunale di protezione civile per l'attuazione delle procedure di valenza essenzialmente operativa per le quali si rimanda allo specifico Piano.
3. L'impiego dei Volontari avviene di regola entro i soli confini territoriali dell'intercomunale Valdinievole Ovest. Sono fatte salve autorizzazioni in deroga, da accordarsi in funzione di specifiche contingenze e/o situazioni dal Funzionario su conforme parere del Sindaco o dell'Assessore delegato.

Art. 28

(Limiti dei volontari di P.C.)

I volontari di P.C. non devono sostituirsi, durante l'assolvimento delle loro funzioni, alle strutture preposte istituzionalmente al soccorso e al Soccorso Tecnico Urgente. In situazioni d'emergenza svolgono intervento sul territorio in base alle funzioni e ai compiti loro assegnati dal presente regolamento e dal Piano Comunale o Intercomunale di P.C. e in coerenza con la funzione di supporto alla quale appartengono.

Art. 29

(Attivazione su autonoma iniziativa del Coordinatore)

1. Il Gruppo opera su richiesta dei competenti organi comunali.
2. In occasione di emergenze di particolare rilevanza e/o in contingenze di estrema urgenza, il Gruppo può tuttavia agire su iniziativa del solo Coordinatore al solo fine di prestare temporaneo supporto alle Autorità preposte e semprechè l'attività di supporto non esponga i Volontari a particolari rischi o richieda elevati livelli di specializzazione. Di tali interventi il Coordinatore provvede a informare tempestivamente l'Ufficio comunale di protezione civile.

Art. 30

(Registro delle attività)

1. Le attività svolte dal Gruppo vengono annotate in apposito registro compilato a cura del Segretario.
2. Il Coordinatore vigila sulla regolare tenuta del registro e lo mette a disposizione degli organi comunali di protezione civile ove questi ultimi lo richiedano.

Art. 31

(Interventi in ambiti extracomunali)

1. Il Gruppo presta la sua opera nel territorio del Comune di Pescia e dell'intercomunale Valdinievole Ovest nonché, ove espressamente disposto dal Funzionario, in tutti quelli in cui sono stati presi specifici accordi e/o disposizioni.
2. Sono ammessi interventi in ambito extracomunale, anche a fini di esercitazione e/o di addestramento e/o di rappresentanza e/o di scambio, di esperienze con altri Gruppi Comunali e/o enti operanti nel settore della protezione civile soltanto se espressamente autorizzati dal Funzionario su conforme parere del Sindaco o dell'Assessore delegato.
3. A tal fine, il Coordinatore presenta motivata richiesta di autorizzazione all'Ufficio Comunale di Protezione Civile. L'autorizzazione deve essere accordata in forma espressa e mai in forma tacita.
4. Il provvedimento di autorizzazione deve contenere l'indicazione della località sede dell'intervento, le motivazioni che lo rendono necessario e/o opportuno, il numero dei Volontari da destinarvi, le modalità da seguire, i mezzi da utilizzare.

Art. 32

(Organizzazione per squadre)

1. Gli interventi operativi avvengono per mezzo delle Squadre dei Volontari.

2. Il numero ottimale delle Squadre è fissato dal presente regolamento per le emergenze locali e dal Piano comunale di protezione civile. In via transitoria, tale numero è individuato dal Coordinatore in funzione delle specifiche esigenze,
3. Ogni Squadra è composta almeno da un Caposquadra (fatte salve specifiche situazioni da valutare di volta in volta) e da un numero di Volontari Effettivi, sufficienti per il buon esito dell'intervento. (minimo due)
4. In deroga a quanto disposto col precedente art 3, possono aversi diverse composizioni numeriche della squadra operativa, nei seguenti casi:
 - Sopralluoghi speditivi;
 - Trasferimento materiale;
 - Presidio di aree a rischio;
 - Supporto ad altri Enti;
 - Pompaggi e/o prosciugamenti;
 - pattugliamentoIn ogni caso dovranno essere sempre presenti almeno due operatori.
5. L'assegnazione dei singoli Volontari avviene ad opera del Coordinatore il quale deve, nei limiti del possibile, garantire al Volontario un ruolo adeguato alla sua eventuale specializzazione e orientare la formazione della Squadra in funzione dello specifico obiettivo da raggiungere.
6. La formazione della Squadra deve avvenire sempre e comunque sentito il parere del Capo Squadra. Tale parere non è tuttavia vincolante per il Coordinatore.

Art. 33

(Capo Squadra)

1. Il Capo Squadra è nominato dal Responsabile del gruppo Comunale sentito il Coordinatore, ed è scelto tra i Volontari Effettivi che siano in possesso, oltre all'adeguato profilo personale, del maggior numero di titoli e/o qualificazioni, utili allo svolgimento della funzione assegnata. Quale requisito essenziale sarà considerato, la provata esperienza ed il particolare impegno dimostrato all'interno del Gruppo, per elevato senso di responsabilità, competenza, affidabilità e per la capacità di gestire le risorse umane, i rapporti interpersonali in modo non conflittuale. (risultanti dal fascicolo personale)
2. Ciascun Volontario Effettivo (oltre quelli eventualmente individuati dal Responsabile del gruppo Comunale) che si ritenga idoneo a svolgere le funzioni di Capo Squadra può avanzare la propria candidatura al Coordinatore corredandola del proprio curriculum. Eventuali specializzazioni documentate e riconosciute non costituiscono tuttavia titolo di per sé sufficiente ad assumere l'incarico di Capo Squadra.
3. Il Volontario nominato Capo Squadra si impegna a partecipare agli specifici percorsi formativi e addestrativi per Capi Squadra promossi dagli enti competenti. La mancata assunzione di tale impegno comporta automaticamente la revoca dalle funzioni di Capo Squadra.
4. Il Capo Squadra coordina la propria Squadra di riferimento durante gli interventi di emergenza, le esercitazioni e l'addestramento impartendo le necessarie indicazioni operative. Il Capo Squadra è altresì responsabile dell'operato della propria Squadra e segnala al Coordinatore ogni eventuale anomalia riscontrata nel comportamento dei Volontari durante gli interventi operativi e/o durante le attività di addestramento e/o di esercitazione.
5. Il Capo Squadra verifica che in tutte le situazioni in cui sono richiesti, i Volontari presenti e quelli operanti, indossino tutti i DPI (Dispositivo di Protezione Individuale) previsti e operino in conformità delle procedure preventivamente stabilite, in particolare accerta che, in ambito A.I.B i volontari presenti ed operanti sull'incendio indossino l'apposita tuta ignifuga nonché tutti quei d.p.i. previsti dalla normativa vigente in materia.

Art. 34

(Vice Capo Squadra e/o Incaricato del servizio)

In assenza del Capo Squadra, il Vice Capo o l'incaricato del Servizio assolve temporaneamente le sue funzioni operative.

Art. 35

(Nuclei specialistici)

1. Ogni Volontario è chiamato ad esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di emergenza Comunale e di Protezione Civile Comunale.
2. Ove il numero dei Volontari che presentino documentate capacità specialistiche sia adeguato, il Coordinatore propone all'Ufficio comunale di protezione civile l'istituzione di un nucleo specialistico.
3. I Nuclei Specialistici sono istituiti con provvedimento del Dirigente, su conforme parere del Sindaco e/o dell'Assessore delegato.

Art. 36

(Veicoli)

1. I veicoli di dotazione al Gruppo restano di proprietà comunale e sono caratterizzati da segni distintivi della Protezione Civile Comunale, dotati dei dispositivi supplementari acustici e di illuminazione visiva previsti dall'art. 177 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
 1. Bis L'uso dei dispositivi supplementari acustici e di illuminazione visiva a luce blu previsti dall'art. 177 del C.d.S è consentito solo agli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile ed alle autoambulanze;
 2. Ciascun veicolo è provvisto di un apposito registro di bordo fornito dall'Ufficio comunale di protezione civile. Tale registro deve essere compilato in ogni sua parte dal conducente;
 3. Il Coordinatore è responsabile del corretto uso dei veicoli di dotazione al Gruppo e deve tempestivamente segnalare al Responsabile Comunale ogni anomalia riscontrata;
 4. I veicoli di dotazione al Gruppo devono essere utilizzati per esclusive attività di emergenza Comunale, di Protezione Civile e per l'Anti Incendio Boschivo;
 5. Copia delle chiavi di ciascun veicolo di proprietà comunale e assegnato in dotazione al Gruppo deve essere custodita anche c/o l'Ufficio comunale di protezione civile;
 6. Ogni necessità di utilizzare i veicoli di dotazione per trasferte in ambito extracomunale deve essere preventivamente comunicata a cura del Coordinatore all'Ufficio comunale di protezione civile. Le trasferte al di fuori del Comune debbono essere sempre autorizzate dal Funzionario del suddetto Ufficio.

Art. 37

(Attivazione del Gruppo)

1. Il Piano di protezione civile e la procedura per la gestione delle Emergenze sul Territorio Comunale fissano le modalità di attivazione del Gruppo.
2. In fase transitoria, il Gruppo è attivato dal Responsabile Comunale e/o dal Coordinatore su richiesta del Funzionario.
3. In tutti i casi richiesti dal Sindaco e/o Assessore delegato.

Art.38

(Attività di supporto per manifestazioni)

1. I Volontari Effettivi possono essere richiesti per prestare attività di supporto agli Uffici Comunali in caso di manifestazioni che per consistente partecipazione di pubblico e riflessi sulla comunità siano idonee ad assumere una rilevanza, ancorché indiretta, sotto il profilo della Protezione Civile.
2. I Volontari, durante lo svolgimento della attività di cui al comma 1. non possono in alcun modo sostituirsi all'operato del Corpo di Polizia Municipale e/o degli organi di polizia in genere nè possono essere impiegati per attività di regolazione del traffico.
3. L'impiego dei Volontari per l'attività di cui al comma 1. avviene esclusivamente previo motivato provvedimento del Dirigente su conforme parere del Sindaco o dell'Assessore delegato.

Art. 39

(Attività Anti Incendio Boschivo)

I Volontari Effettivi possono esercitare in ambito A.I.B. attività di repressione purché in possesso dei seguenti requisiti:

1. idoneità fisica
2. attestato del corso di abilitazione regionale A.I.B
3. possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 4.

I Volontari non abilitati alla repressione degli incendi boschivi possono svolgere attività logistica A.I.B. intesa come:

1. sala radio
2. vettovagliamento
3. controllo della viabilità di accesso alle aree interessate dall'incendio
4. pattugliamento e avvistamento

I volontari abilitati A.I.B. che svolgono attività di repressione hanno l'obbligo di indossare apposita tuta ignifuga nonché tutti quei d.p.i. previsti dalla normativa vigente in materia.

Art. 40

(Attività Emergenziali sul Territorio Comunale)

Tutte quelle non risolubili attraverso il dispositivo Comunale ordinariamente preposto.

L'esercizio delle attività di cui al presente capo, dovranno essere assolte in identico modo a quello descritto all'Art 39.

Art. 41

(Attività di supporto per reperibilità personale comunale)

1. Richiamato l'art. 3 – punto 4, i volontari, possono affiancare le maestranze comunali durante i turni di reperibilità svolgendo attività di primo esame e verifica delle segnalazioni.
2. L'espletamento di detta attività dovrà prevedere l'impiego di almeno un volontario munito di apposito mezzo e secondo quanto previsto dall'art.36
3. I Volontari, durante lo svolgimento della attività di cui al comma 1. non possono in alcun modo sostituirsi all'operato delle maestranze comunali e del Tecnico Comunale reperibile.

Art. 42

(Assicurazione)

3. I componenti del Gruppo sono assicurati mediante idonee polizze a carico del Comune per:

- a) Attività ordinarie di protezione civile (esercitazioni, addestramento, simulazioni, impiego attrezzature di dotazione);
- b) Interventi di emergenza e attività di monitoraggio del territorio a seguito dei codici diramati dagli enti competenti;
- c) Attività di Previsione, Prevenzione, Monitoraggio e Emergenza, attivate e realizzate secondo la specifica procedura predisposta;
- d) Attività di supporto per manifestazioni.

Art. 43

(Restituzione equipaggiamento)

1. Il Volontario è tenuto a restituire l'equipaggiamento di proprietà del Comune di Pescia ricevuto in comodato all'atto della ammissione al Gruppo, al momento della cessazione di appartenenza a quest'ultimo.
2. La mancata restituzione comporta la refusione in favore del Comune di Pescia delle spese da questo sostenute per la dotazione individuale del Volontario.
3. Il Volontario è altresì tenuto a risarcire al Comune di Pescia i danni cagionati per esclusiva responsabilità all'equipaggiamento e/o alle dotazioni ricevute.

TITOLO V

Art. 44

(Procedure)

Le modalità di attivazione del Gruppo sono riconducibili alle sottostanti categorie che sono definite dal piano comunale e/o intercomunale di protezione civile e da quella disposta dall'ufficio (di cui al punto b):

- a) Procedura di Attivazione in caso di Emergenza di Protezione Civile;
- b) Procedura di Attivazione in caso di Emergenza Comunale;
- c) Procedure Operative Standard.

Art. 45

(Valutazione dei Rischi)

Documento di Valutazione generale dei rischi e del rischio specifico.

TITOLO VI **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Art. 46

(Obbligo di accettazione del presente Regolamento)

L'appartenenza al Gruppo è subordinata alla accettazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 47

(Trattamento dei dati personali)

1. I dati forniti dagli aspiranti Volontari sono acquisiti dall'Ufficio comunale di protezione civile che cura la procedura selettiva e, successivamente, alla avvenuta iscrizione, sono trattati per le finalità connesse alla gestione delle prestazioni di Volontariato.

2. Ai Volontari sono riconosciuti i diritti previsti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso ai dati personali, di rettifica, aggiornamento e cancellazione.

Art. 48

(Pubblicazione)

Il presente Regolamento è soggetto a pubblicazione all'Albo Pretorio dopo la avvenuta approvazione da parte del Consiglio Comunale e diventa esecutivo nei termini previsti dall'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N.267.

Art. 49

(norma transitoria volontari)

1. Previo atto ricognitivo vengono inseriti i volontari noti all'Ufficio Protezione Civile e tutti coloro che ne faranno espressa richiesta;

2. Verrà data apposita pubblicità per mezzo stampa, affissione pubblica e sul sito del Comune di Pescia


Art. 50

(normativa di riferimento)

Il Gruppo recepisce nei contenuti del regolamento e delle norme d'organizzazione, le direttive emanate in materia dal Dipartimento della Protezione Civile sul servizio di volontariato, in applicazione delle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché il combinato disposto delle vigenti Leggi dello Stato in materia d'emergenze e pubbliche calamità con particolare riferimento:

- Alla legge n.225 del 24/02/1992 istituzione del servizio nazionale di protezione civile con particolare riguardo agli art.li 11, 15, 18
- alla Legge n. 353 del 21.11.2000, Legge quadro in materia di incendi boschivi.
- D.P.G.R. 3 marzo 2006, n. 7/R . Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, in attuazione degli articoli 13 e 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività).

DIAGRAMMA STRUTTURA OPERATIVA



INDICE

TITOLO I

Art. 1 (Costituzione del Gruppo)	PAG. 1
Art. 2 (Sede del gruppo)	PAG. 1
Art. 3 (Obbiettivi)	PAG. 1
Art. 4 (Ammissione al Gruppo come “allievi volontari”).....	PAG. 1
Art. 5 (Volontario Effettivo)	PAG. 2
Art.6 (Registro dei volontari)	PAG. 2

TITOLO II

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 7 (Organi)	PAG. 3
Art. 8 (Attribuzioni e Competenze)	PAG. 3
Art. 9 (Il Sindaco o suo delegato)	PAG. 3
Art. 10 (Il Responsabile del gruppo Comunale, sue prerogative e suoi compiti)	PAG. 3
Art. 11 (Il Coordinatore, durata in carica, sue prerogative e suoi compiti)	PAG. 4
Art. 12 (Il Vice Coordinatore, durata in carica, sue prerogative e suoi compiti)	PAG. 4
Art. 13 (Segretario)	PAG. 4
Art. 14 (Assemblea dei Volontari)	PAG. 4
Art. 15 (Presentazione delle candidature)	PAG. 5
Art. 16 (Modalità delle votazioni)	PAG. 5
Art. 17 (Validità della votazione)	PAG. 5
Art. 18 (Commissariamento del Gruppo)	PAG. 5

TITOLO III

DIRITTI E DOVERI DEI VOLONTARI

Art. 19 (Norme di Gruppo)	PAG. 6
Art. 20 (Doveri individuali)	PAG. 6
Art. 21 (Diritti dei Volontari)	PAG. 7
Art. 22 (Sanzioni Disciplinari e organi disciplinari)	PAG. 8
Art. 23 (Gradualità nell'applicazione delle sanzioni)	PAG. 8
Art. 24 (Norme procedurali e di garanzia)	PAG. 8
Art. 25 (Sospensione cautelare)	PAG. 9
Art. 26 (Cessazione di appartenenza al Gruppo)	PAG. 9

TITOLO IV
IMPIEGO DI VOLONTARI

<i>Art. 27 (Modalità di impiego)</i>	<i>PAG. 10</i>
<i>Art. 28 (Limiti dei volontari di P.C.)</i>	<i>PAG. 10</i>
<i>Art. 29 (Attivazione su autonoma iniziativa del Coordinatore)</i>	<i>PAG. 10</i>
<i>Art. 30 (Registro delle attività)</i>	<i>PAG. 10</i>
<i>Art. 31 (Interventi in ambiti extracomunali)</i>	<i>PAG. 10</i>
<i>Art. 32 (Organizzazione per squadre)</i>	<i>PAG. 10</i>
<i>Art. 33 (Capo Squadra)</i>	<i>PAG. 11</i>
<i>Art. 34 (Vice Capo Squadra e/o Incaricato del servizio)</i>	<i>PAG. 11</i>
<i>Art. 35 (Nuclei specialistici)</i>	<i>PAG. 12</i>
<i>Art. 36 (Veicoli)</i>	<i>PAG. 12</i>
<i>Art. 37 (Attivazione del Gruppo)</i>	<i>PAG. 12</i>
<i>Art. 38 (Attività di supporto per manifestazioni)</i>	<i>PAG. 12</i>
<i>Art. 39 (Attività Anti Incendio Boschivo)</i>	<i>PAG. 12</i>
<i>Art. 40 (Attività Emergenziali sul Territorio Comunale)</i>	<i>PAG. 13</i>
<i>Art. 41 (Attività di supporto per reperibilità personale comunale)</i>	<i>PAG. 13</i>
<i>Art. 42 (Assicurazione)</i>	<i>PAG. 13</i>
<i>Art. 43 (Restituzione equipaggiamento)</i>	<i>PAG. 13</i>

TITOLO V

<i>Art. 44 (Procedure)</i>	<i>PAG. 14</i>
<i>Art. 45 (Valutazione dei Rischi)</i>	<i>PAG. 14</i>

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

<i>Art. 46 (Obbligo di accettazione del presente Regolamento)</i>	<i>PAG. 15</i>
<i>Art. 47 (Trattamento dei dati personali)</i>	<i>PAG. 15</i>
<i>Art. 48 (Pubblicazione)</i>	<i>PAG. 15</i>
<i>Art. 49 (norma transitoria volontari)</i>	<i>PAG. 15</i>
<i>Art. 50 (normativa di riferimento)</i>	<i>PAG. 15</i>

Allegato modello A: Domanda di iscrizione al gruppo come “Allievo Volontario”

Allegato modello B: Domanda di iscrizione al gruppo come “Volontario Effettivi”